

**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO – ROMA
Sezione Terza Quater – R.G. n. 13822/2022**

Istanza di sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a. con contestuale istanza di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Nell'interesse della società:

LIMACORPORATE S.p.A., con sede legale in Villanova di San Daniele (UD), Via Nazionale n. 56, C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine: 01427710304, P. IVA di pari numero, N. REA: UD – 173824, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Michele Marin, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al "Ricorso ex art. 40 CPA" di data 14.11.2022, dagli avvocati Stefano Fruttarolo (C.F.: FRT SFN 64B18 L483G), Alberto Cappelletti (C.F.: CPP LRT 79H08 L483C), Doris Chiavon (C.F.: CHV DRS 66D53 L483W) Francesco Pecile (C.F.: PCL FNC 86T29 L483D), con studio in Udine, Via Caccia n. 30, ove è eletto domicilio, nonché Carlo Catarisano (C.F.: CTR CRL 74C03 C352B) con studio in Milano, Via Bazzoni n. 2;

Recapiti per le comunicazioni di cancelleria:

telefax: 0432 299580 (Udine) e 02 4987014 (Milano)

pec: stefano.fruttarolo@avvocatiudine.it

alberto.cappelletti@avvocatiudine.it

doris.chiavon@avvocatiudine.it

francesco.pecile86@avvocatiudine.it

avvcarloctarisano@puntopec.it

di seguito anche solo la Ricorrente o Lima;

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (C. F. 80242250589) con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C. F. 80415740580), con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (C. F. 80002270074), con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE PIEMONTE (C.F.: 80087670016), con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Sciscirot, Giuseppe Piccarreta, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Marco Piovano;

REGIONE LOMBARDIA (C.F.: 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE DEL VENETO (C.F.: 80007580279), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei, Giacomo Quarneri, Andrea Manzi;

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F.: 80014930327), con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SUDTIROL (C.F.: 80003690221), con sede legale in Trento, Via Gazzoletti n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE LIGURIA (C.F.: 00849050109), con sede legale in Genova, Via Fieschi n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE TOSCANA (C.F.: 01386030488), con sede legale in Firenze, Via di Novoli n. 26, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (C.F.: 80062590379), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE UMBRIA (C.F.: 80000130544), con sede legale in Perugia, Corso Vannucci n. 96, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE MARCHE (C.: 80008630420), con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, Cristiano Bosin;

REGIONE LAZIO (C.F.: 80143490581), con sede legale in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE CALABRIA (C.F.: 02205340793), con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale – Viale Europa, Località Germaneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE PUGLIA (C.F.: 80017210727), con sede legale in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO ALLA SALUTE (C.F.: 80012000826), con sede legale in Palermo, Palazzo D’Orleans - Piazza Indipendenza n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (C.F.: 80002870923), con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE (C.F.: 00390090215), con sede legale in Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F.: 00337460224), con sede legale in Trento, Piazza Dante n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, con sede in Roma, Palazzo Cornaro, Via della Stamperia n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e dandone comunicazione a

REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), con sede legale in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 6 “Palazzo Silone”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE MOLISE (C.F.: 00169440708), con sede legale in Campobasso, Via Via Genova n. 11, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE BASILICATA (C.F.: 80002950766), con sede legale in Potenza, Via Vincenzo

Verrastro n. 4, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e con l'intervento *ad adiuvandum* di

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Vaiano;

per la sospensione

dei medesimi atti e provvedimenti amministrativi impugnati con il "Ricorso ex art. 40 CPA" datato 14.11.2022 (nel prosiegua, Ricorso introduttivo) e con i successivi "Motivi aggiunti a valere, se del caso, quale ricorso autonomo ex art. 40 CPA" (nel prosiegua, Motivi aggiunti), di seguito indicati.

Per quanto riguarda il Ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*", pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 216 del 15 settembre 2022 (Doc. n. 009);

- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 "*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*", pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (Doc. n. 011);

- dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 09bis);

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 27.01.2023 (Regione Autonoma della Sardegna):

- della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 recante "*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter*

D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna (Doc. n. 001), pubblicata il 29.11.2022 sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 (Doc. n. 002);

- dell'Allegato A della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, quale parte integrante della medesima Determinazione, recante l'“*Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore*” (Doc. n. 003);

- della nota prot. n. 17077 del 29.11.2022, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'adozione della citata Determinazione n. 1356 del 28.11.2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 09.02.2023 (Regione Emilia-Romagna):

- della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 recante “*INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-*

ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna (Doc. n. 001), pubblicata il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato 1 della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022, quale parte integrante della medesima Determina;

- della nota prot. n. 13/12/2022.1226260.U, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'adozione della citata Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 09.02.2023 (Regione Puglia):

- della Determinazione n. 10 del 12.12.2022 recante “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e*

s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Doc. n. 001), pubblicata il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A, B e C della Determinazione n. 10 del 12.12.2022, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 10.02.2023 (Regione Piemonte):

- della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” della Direzione A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato n. 1 della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, quale parte integrante della medesima Determinazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer

possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 003) e l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 10.02.2023 (Regione Siciliana):

- del Decreto Assessorile n. 1247/2022 del 13.12.2022 recante *“Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* dell’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, della Regione Siciliana (Doc. n. 001), pubblicato il 13.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- degli Allegati A, B, C e D del Decreto Assessorile n. 1247/2022 del 13.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004) (Doc. n. 005);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 006); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 007) e l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc.

n. 008), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 10.02.2023 (Regione Veneto):

- del Decreto n. 172 del 13.12.2022 recante *“Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”* della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 e sul BUR n. 151 del 14.12.2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 172 del 13.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 10.02.2023 (Provincia Autonoma di Bolzano):

- del Decreto n. 24408/2022 del 12.12.2022 recante *“Fatturato e relativo importo del payback per*

dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” della Direzione di Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano (Doc. n. 001), pubblicato il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A e B del Decreto n. 24408/2022 del 12.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 13.02.2023 (Regione Marche):

- del Decreto n. 52 del 14.12.2022 recante *“Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”* della Direzione del Dipartimento Salute della Regione Marche (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute

6 ottobre 2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 52 del 14.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 13.02.2023 (Regione Umbria):

- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 recante “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*” della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria (Doc. n. 001), pubblicata il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati 1 e 2 della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “*Certificazione del superamento del tetto*

di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 004); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 005) e l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 006), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 13.02.2023 (Regione Toscana):

- del Decreto n. 24681 del 14.12.2022 recante *“Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”* della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- degli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto n. 24681 del 14.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004) (Doc. n. 005) (Doc. n. 006);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 007); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 008) e l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc.

n. 009), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 13.02.2023 (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia):

- del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 recante *“Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”* della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 13.02.2023 (Provincia Autonoma di Trento):

- della Determinazione n. 2022-D337-00238 PAT-14/12/2022-13812 recante *“Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli*

anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” della Direzione di Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento (Doc. n. 001), pubblicata il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A) della Determinazione n. 2022-D337-00238 PAT-14/12/2022-13812, quali parti integranti della medesima Determinazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 13.02.2023 (Regione Liguria):

- del Decreto n. 7967-2022 del 14.12.2022, prot. 2022-1500969 recante *“Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”* della Direzione Generale dell'Area Salute, Sociale, Sicurezza, Pari Opportunità, Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 e sul BUR n. 151 del 14.12.2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 7967-2022 del 14.12.2022, prot. 2022-1500969, quale parte integrante del medesimo Decreto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer

possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”* (Doc. n. 003) e l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i Motivi aggiunti del 31.03.2023 (Regione Puglia):

- della Determinazione n. 1 dell’08.02.2023 recante *“Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”* della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Doc. n. 001), pubblicata il 09.02.2023 sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A e B della Determinazione n. 1 dell’08.02.2023, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) e dell’Allegato C (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 *“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei*

dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con il Ricorso introduttivo.

* * *

Parte I – In fatto.

Con il Ricorso introduttivo e i successivi Motivi aggiunti, Lima ha impugnato innanzi al Tar Lazio - Roma i provvedimenti mediante i quali il Ministero della Salute (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno dato applicazione, per la prima volta dalla sua introduzione (2015), al c.d. *Payback dei dispositivi medici*, ponendo in essere – del tutto tardivamente, rispetto alle 5 tempistiche indicate dall'art. 9ter, commi 1, lett. b), 8 e 9, del D.L. n. 78/2015 - le attività amministrative presupposte di fissazione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici (comma 1, lett. b) e di determinazione dello sfioramento di tali tetti (commi 8 e 9), per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche per effetto del comma 9bis dell'art. 9ter, introdotto dall'art. 18 del D.L. n. 115/2022.

Tale disciplina del c.d. *Payback dei dispositivi medici* pone a carico di Lima l'obbligo di corrispondere un importo assai elevato (**precisamente: Euro 7.824.406,23**), quale contribuzione allo sfioramento dei tetti di spesa sanitaria per i dispositivi medici per gli anni sopraindicati. Successivamente alla proposizione del Ricorso introduttivo e dei sopraindicati Motivi aggiunti, il Legislatore è intervenuto più volte per differire il termine di corresponsione del suddetto importo.

Più precisamente:

- i) il D.L. 11 gennaio 2023 n. 4 ha rinviato al 30 aprile 2023 la data “*per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate*”;
- ii) il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023, n. 56, ha fissato il termine di pagamento delle quote di ripiano al 30 giugno 2023; con tale Decreto Legge, il

Governo ha stanziato un fondo di 1.085 milioni di Euro per ripianare il deficit di Regioni e Province Autonome per il periodo 2015-2018 e quindi ridurre, parzialmente, la richiesta di gettito in capo alle imprese fornitrici; in particolare, e fra l'altro, è stata stabilita la riduzione del debito del 52% per le imprese che non hanno impugnato i provvedimenti di ripiano e per le imprese che decidono di rinunciare al contenzioso già avviato;

iii) con l'art. 3 bis, comma 2, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 87, il termine del 30 giugno 2023 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023.

Il 31 luglio 2023, allo stato, è l'ultimo termine per adempiere al pagamento, anche in misura ridotta.

Lima ha valutato attentamente tale opzione e, da ultimo, ha deciso di **non** rinunciare al contenzioso.

Tale scelta espone Lima - come già rilevato da Codesto Tar con plurime pronunce cautelari (sia monocratiche che collegiali; cfr. per tutte Ordinanza cautelare n. 3857 del 17 luglio 2023) - al rischio concreto che, a decorrere dal 1° agosto 2023, in pieno periodo di sospensione feriale dei termini e dei giudizi, le Regioni (cui, nel frattempo, è stato trasmesso l'avviso per la notifica per pubblici proclami entro il primo termine indicato nell'Ordinanza Presidenziale n. 2941/2023 dell'8 giugno 2023) e le Aziende sanitarie regionali possano (non solo richiedere il pagamento delle somme ma soprattutto) operare le compensazioni dei crediti vantati da Lima nei loro confronti per forniture di dispositivi (già ingentissimi, dato il cronico ritardo nei pagamenti delle diverse amministrazioni) sino all'ammontare complessivo dell'importo da quest'ultima asseritamente dovuto in applicazione del sopraindicato sistema del *Payback* dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018.

Tale situazione configura i presupposti del grave e irreparabile danno e, addirittura, dell'estrema gravità e irreparabilità del danno (art. 56, comma 1, c.p.a.) atteso che, in considerazione dei termini a difesa (art. 55, comma 5, c.p.a.) e dell'indisponibilità di udienze in Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare prima del prossimo mese di settembre, non sarebbe altrimenti possibile impedire il prodursi delle sopraindicate conseguenze pregiudizievoli.

Parte II – In diritto.

1 § Sull'istanza cautelare collegiale

Sussistono, come anticipato, nella fattispecie, i presupposti per l'invocata tutela cautelare.

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia, anche in ossequio al principio della sinteticità degli atti processuali, a quanto illustrato nei motivi dedotti nel Ricorso introduttivo e nei Motivi aggiunti in atti, da intendersi qui integralmente trascritti, che si appuntano sui seguenti aspetti:

- (a) mancato rispetto – da parte dell'Amministrazione – dei tempi previsti per la fissazione dei tetti di spesa regionale (art. 9ter commi 1, lett. b) e 8 del D.L. 78/2015);
- (b) illegittimità derivata dei provvedimenti oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9ter, commi 1 lett. b), 8, 9 e 9bis del D.L. 78/2015, rispetto agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;
- (c) illegittimità derivata dei provvedimenti oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9ter, commi 1 lett. b), 8, 9 e 9bis del D.L. 78/2015, rispetto agli artt. 3, 23 e 23 della Costituzione;
- (d) illegittimità derivata dei provvedimenti oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9ter, commi 1 lett. b), 8, 9 e 9bis del D.L. 78/2015, rispetto agli artt. 3, 9, 23, 32, 41 e 42 della Costituzione;
- (e) illegittimità derivata dei provvedimenti oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9ter, commi 8, 9 e 9bis del D.L. 78/2015, rispetto agli artt. 42 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione articolo 1 del Primo protocollo addizione alla CEDU;
- (f) violazione del combinato disposto degli artt. 28, 49 e 56 TFUE. Violazione degli articoli 10 e 10 della Costituzione. Violazione del principio della libera concorrenza. Istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- (g) Violazione degli artt. 3 e 4 DM 06/10/2022 e violazione di legge (art. 97 della Costituzione) in relazione alla determinazione degli importi di ripiano dovuti in applicazione del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Violazione dell'art. 1, comma 2bis della Legge 241 del 1990. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti.

Quanto al *periculum in mora*, va ribadito che Lima, ad oggi, ha ricevuto ordini di liquidazione delle quote di ripiano pari a complessivi **Euro 7.824.406,23, come da prospetto riepilogativo** (i relativi provvedimenti sono già in atti, nell'ambito dei singoli ricorsi per Motivi aggiunti):

Regione	Importo richiesto
Emilia-Romagna	1.179.220,96
Friuli-Venezia Giulia	592.493,85
Liguria	71.500,30
Lombardia	53,04
Marche	102.892,61
Piemonte	132.986,19
	186.985,36
	223.779,28
	303.301,02
Provincia Autonoma di Bolzano	57.265,24
	64.534,85
	67.600,88
	74.846,32
Provincia Autonoma di Trento	43.119,71
	52.951,95
	61.584,28
	78.403,31
Puglia	126.942,51
Sardegna	130.928,60
Sicilia	586,69
	677,09
	19.664,03
	124.963,93
Toscana	929.595,31

Umbria	52.654,23
	79.016,93
	153.438,81
	258.559,29
Valle D'Aosta	208,21
	5.169,53
Veneto	2.648.482,42
	7.824.406,73

Pertanto, qualora non vengano sospesi i provvedimenti impugnati, **dal 1° agosto 2023** - a seguito della scadenza del termine di moratoria del 31 luglio 2023 e della possibilità di compensazione descritta nella Parte I del presente atto – è altamente probabile, per non dire certo, il verificarsi del seguente scenario:

- (a) i crediti per forniture già eseguite da Lima non verranno pagati dalle Amministrazioni debentrici, già in larghissimo e generale ritardo sulle scadenze contrattuali e legali, per un importo corrispondente complessivamente a **Euro 7.824.406,23**; all'esito di tale compensazione, Lima non avrà incassi diretti per **Euro 7.824.406,23**;
- (b) per le ipotesi nelle quali Lima – secondo una prassi commerciale generalizzata nel settore delle forniture pubbliche – abbia preventivamente scontato per via bancaria o di intermediari finanziari (factoring) i propri crediti verso le Amministrazioni, essa subirà la immediata revoca dell'anticipazione o la risoluzione della cessione, con immediato obbligo di restituzione della provvista anticipatamente ottenuta (con pagamento di pesanti oneri finanziari).

La combinazione di entrambe le situazioni sopra descritte, in un quadro imprenditoriale senz'altro importante per volumi di fatturato, ma anche per consistenza di impegni finanziari contratti per sostenere lo sviluppo, è tale da generare una importantissima crisi di liquidità, con immediata impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni secondo le scadenze e con mezzi ordinari.

Si tratta di una situazione amara e paradossale, ove si ponga mente al fatto che Lima è oggi l'unica impresa del settore ortopedico localizzata in Italia in grado di competere con le major statunitensi del settore, che nel nostro Paese sono presenti attraverso meri distributori.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, come già apprezzato da Codesto Tar, la sospensione dei provvedimenti impugnati non arrecherebbe alcun danno alle Regioni e Province

Autonome, considerato che per il 24 ottobre 2023 risulta essere fissata una prima udienza di merito (“*pilota*”), in esito alla quale Codesto Tar si pronuncerà su censure pressoché analoghe a quelle mosse da Lima nel giudizio in epigrafe.

Si chiede, quindi, che l’istanza cautelare sia accolta.

2 § Sull’istanza cautelare monocratica

Atteso che, da calendario della Sezione Terza Quater, la prima Camera di Consiglio utile per la discussione dell’istanza cautelare, compatibilmente con il ruolo della stessa udienza, è l’11 settembre 2023, sussistono nella fattispecie, come anticipato, i presupposti dell’estrema gravità e urgenza di cui all’art. 56 c.p.a. per l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, con provvedimento che, in ragione di quanto sin qui illustrato, disponga la sospensione degli atti impugnati sino alla Camera di Consiglio per la discussione dell’istanza cautelare collegiale, in modo da consentire la discussione del Ricorso introduttivo e dei Motivi aggiunti in sede cautelare collegiale *re ad huc integra*.

Parte III – Le Domande.

Tutto ciò premesso, ferme restando le domande già svolte nel Ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per Motivi aggiunti, da intendersi qui integralmente trascritte, i sottoscritti avvocati, nella veste di cui al mandato, con la presente istanza svolgono le seguenti ulteriori domande:

IN VIA CAUTELARE:

- (a) sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati nel giudizio in epigrafe mediante decreto monocratico anche *inaudita altera parte* che inibisca alle Regioni e Province Autonome di operare a decorrere dal 1° agosto 2023 le compensazioni previste dalla disciplina sul *payback* dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 nelle more della Camera di Consiglio da fissarsi per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale;
- (b) sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio che ne fanno espressa richiesta,
- (c) con vittoria di spese e onorari di lite della presente fase cautelare.

Trattandosi di domanda cautelare in corso di causa, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, lett. e) del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato oltre quello già corrisposto al momento del deposito del Ricorso introduttivo e di ciascun

successivo ricorso per Motivi aggiunti.

Udine, 26 luglio 2023

avv. Stefano Fruttarolo

avv. Alberto Cappelletti

avv. Doris Chiavon

avv. Francesco Pecile

avv. Carlo Catarisano